



COMUNE DI LINAROLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 25/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, addì **venticinque** del mese di **Maggio** alle ore 20:30, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il Sindaco Paolo Mario Frascini il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	FRASCHINI PAOLO MARIO	X		7	ROSSIN CHIARA		XG
2	VIDE' SIMONA	X		8	CARRIERO ALESSANDRO WILLIAM	X	
3	SIGNORELLI FABIO	X		9	GNOCCHI FABRIZIO	X	
4	FURIOSI VALENTINO LEONARDO	X		10	PATE' RENZO	X	
5	PENNA MARIA LINDA	X		11	GARBELLI BENEDETTA MARIA	X	
6	TICLI FRANCESCO	X					

PRESENTI: 110 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge;
- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 dell'art. 1 della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune, tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;
- la Risoluzione 1 DF del 18/02/2020, prevede che "atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

Dato atto pertanto che, per l'anno 2020, è possibile procedere all'approvazione delle aliquote IMU senza redigere il prospetto sopra richiamato;

Richiamata altresì la sopra citata Risoluzione 1 DF del 18/02/2002, nella parte in cui prevede che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto che l'entrata regolata dalla richiamata Legge di bilancio è un nuovo tributo e, come tale, va disciplinato ex-novo, ossia con un nuovo Regolamento e con l'approvazione di aliquote ad hoc;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 16 04 2020, con la quale è stato approvato il Regolamento IMU;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2019 con la quale sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU e le seguenti aliquote Tasi:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 5,5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	8,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	8 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	8,6 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 (nel caso in cui l'Amministrazione comunale preveda l'istituzione del canone concordato)	8,6 per mille, da ridurre al 75 per cento
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	8,6 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI 0,5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	1,5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all'esercizio di arti e professioni, utilizzati direttamente dal possessore, e relative pertinenze	1,5 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 (nel caso in cui l'Amministrazione comunale preveda l'istituzione del canone concordato)	1,5 per mille, da ridurre al 75 per cento
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,5 per mille

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, che rappresentano la sommatoria delle aliquote IMU e TASI 2019, pertanto senza maggiori oneri per il contribuente, garantendo il rispetto degli equilibri di bilancio:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 6 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	9 per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "beni merce")	1 per mille
Aliquota per i terreni agricoli	8,6 per mille
Aliquota per fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10,1 per mille

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Ascoltata la relazione dell'assessore Signorelli.

Con voti n. 9 favorevoli e n. 1 astenuto (Gnocchi F.), espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 6 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	9 per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "beni merce")	1 per mille
Aliquota per i terreni agricoli	8,6 per mille
Aliquota per fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10,1 per mille

B) Di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

C) Di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Quindi, stante la necessità di provvedere con urgenza,

con voti n. 9 favorevoli e n. 1 astenuti (Gnocchi F.) espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Paolo Mario Frascini

Il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Scrivano

(atto sottoscritto digitalmente)